

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLA FASE DI AVVIO DELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI E RELATIVE MODALITA' DI RECEPIMENTO (ART.13, COMMA 1, D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. ED ART.23, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/2008 E SS.MM. E II.)					
Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.1	Nella presentazione dell'iter procedurale e della metodologia della VAS, vengono riportati riferimenti normativi errati. Inoltre, la struttura del documento (che sia nell'indice dei temi trattati, che nell'approfondimento degli stessi somiglia più ad un Rapporto Ambientale che ad un preliminare), può creare confusione anche in riferimento alla Relazione Preliminare di Piano, che più che una proposta di piano, somiglia ad un piano vero e proprio già definito in tutti i suoi aspetti. A tale riguardo si ricorda che la VAS è un processo che accompagna la formazione del piano (D.lgs. 152/06, Titolo II, art. 11, comma 1), non può rappresentare giustificazione per scelte già stabilite. In particolare, il proponente afferma (RP, pag. 6): "Il presente Rapporto Preliminare Ambientale è articolato secondo quanto previsto dall'art.12 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. e comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I alla parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii." Si ricorda che l'art. 12 e l'allegato I del D.lgs. 152/06 sono riferiti alla Verifica di Assoggettabilità e non al Rapporto Preliminare. Ed inoltre (RP, pag. 9): "Ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. l'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente facendo riferimento ai criteri dell'allegato F, del R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii". Si ricorda che gli artt. 24, 25, 26 e 27 del Regolamento Regionale 3/2008 e l'allegato F si riferiscono al Rapporto Ambientale non preliminare.	RA - Capitolo 2	per mero errore materiale si è fatto riferimento agli artt. Di legge della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.2	Ai sensi dell'art.199, comma 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati deve far parte del PRGR. Il nuovo piano in esame è l'aggiornamento del vecchio piano del 2007 (approvato dal Commissario Delegato con O.C. n. 6294 del 30/10/2007) che conteneva al suo interno il Piano delle Bonifiche (Allegato "A" al piano, pagg. 240-411). Si ritiene necessario spiegare le motivazioni che hanno portato il proponente a non aggiornare il vecchio piano in relazione a tale tematica, considerando che il Piano Rifiuti deve tener conto delle indicazioni del Piano di Bonifica.	Parte III - Capitolo 26	è stato predisposto il Capitolo 26, specifico sul Piano delle bonifiche
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.3	Tra le indicazioni del piano, nella descrizione della gestione del transitorio (RP, pagg. 17-18), il proponente afferma che in tale periodo transitorio "i tempi di realizzazione di tutti gli interventi programmati, è di tutta evidenza che occorre pianificare per i prossimi 3 anni la necessità di ricorso agli impianti privati di trattamento presenti sul territorio regionale". In precedenza (RP, pag. 16) aveva dichiarato che i 3 impianti esistenti da ristrutturare "dovrebbero entrare a regime entro la fine del 2018". E inoltre: "L'esecuzione degli interventi sugli impianti esistenti, comporterà inevitabilmente il blocco delle lavorazioni. Conseguentemente occorrerà individuare altri siti dove i comuni potranno conferire i propri rifiuti". Sarebbe opportuno chiarire: - la durata totale del periodo transitorio, presentando un cronoprogramma di tutte le lavorazioni (ristrutturazione dei primi 3 impianti, ristrutturazione di ulteriori 3 impianti, realizzazione di 2 nuovi impianti, discariche), considerando che le stesse non potranno essere eseguite contemporaneamente per non bloccare l'intero sistema; - la tipologia di questi siti da individuare per il periodo transitorio (siti per lo stoccaggio? per le lavorazioni?, ecc...); - gli impatti derivanti da tali lavorazioni durante questo non breve periodo a carico del contesto ambientale che ospiterà questi siti; - poiché il periodo transitorio dovrebbe iniziare a fine procedura di approvazione del piano, quindi tali siti "temporanei" dovrebbero entrare in funzione immediatamente (si ricorda che i primi 3 impianti da ristrutturare dovrebbero entrare a regime entro la fine del 2018), quando saranno individuati, localizzati, caratterizzati e valutati gli impatti di questi siti; - come avverrà lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni solo nelle 3 discariche già individuate (delle 8 totali); per quanto riguarda la localizzazione delle 5 nuove discariche, il proponente rimanda l'individuazione dei siti alle Comunità d'Ambito, che però non sono ancora state definite né si conoscono i tempi della loro realizzazione.	Parte II - Capitolo 20; RA § 3.7.7, § 8.3, § 10.1	Al Cap.20 della PARTE II si riporta il cronoprogramma degli interventi di ristrutturazione e nuova realizzazione degli impianti pubblici di trattamento, con la stima dei fabbisogni e del relativo soddisfacimento (considerando anche gli impianti privati) per il periodo oggetto della presente pianificazione (2016-2022). Nel RA si riporta al paragrafo 3.9.7 il cronoprogramma degli interventi di ristrutturazione e nuova realizzazione degli impianti di trattamento, e al paragrafo 10.1 si riporta anche la stima dei fabbisogni e del relativo soddisfacimento (considerando anche gli impianti privati) per il periodo oggetto della presente pianificazione (2016-2022). Nel § 8.3 per ogni impianto oggetto di ristrutturazione e nuova realizzazione si riporta la valutazione degli impatti per quelli esistenti mentre per quelli da realizzare è stata eseguita una valutazione degli impatti del Piano in generale ed i cui risultati sono riportati nella Tabella 8.7.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.4	Il proponente individua gli obiettivi generali del piano (RP, § 3.5, pagg. 13-15), gli obiettivi ambientali di riferimento, e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici, indicati in schede per singola componente ambientale e settore di attività (RP, § 3.7, pagg. 19-24). In riferimento a questi ultimi, gli obiettivi specifici non sempre sono pertinenti il PRGR (ad es. "Industria" - obiettivo A2: "Riduzione degli infortuni - % su occupati - e del rischio per gli insediamenti confinanti - aziende a rischio"; oppure: "Modelli insediativi" - obiettivo B1 "Contenimento della dispersione insediativa (sprawl)" - obiettivo F2 "Promozione della commistione delle funzioni e dei gruppi sociali nel tessuto urbano, per rafforzare la coesione e l'integrazione sociale, il senso di appartenenza, la convivenza e la vivibilità delle aree urbane", ecc...). Si ricorda che gli obiettivi specifici sono individuati in relazione alle finalità del piano, alle caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata dal piano, all'analisi di coerenza con gli altri strumenti di pianificazione pertinenti.	RA - § 4.2	Sono stati considerati nell'ambito degli obiettivi specifici di sostenibilità ambientali solo quelli pertinenti e in relazione a loro è stata sviluppata nell'Al.3 del RA la proposta di misure di monitoraggio del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.5	In riferimento all'analisi di coerenza esterna del Piano in oggetto con gli altri piani "dove si mettono a confronto gli obiettivi generali del PRGR con gli obiettivi del piano ambientale considerato a maggiore pertinenza" (RP, pag. 28), il proponente definisce "La coerenza delle azioni progettuali con gli indirizzi e le prescrizioni di un piano è definita come la completa o parziale corrispondenza delle azioni di progetto con gli obiettivi e le prescrizioni di carattere generale definite dagli strumenti analizzati". Si ricorda che le "azioni progettuali" non sono oggetto del confronto per l'analisi della coerenza esterna che deve essere valutata tra gli obiettivi del piano in esame e gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti desunti dalle normative e dalla programmazione e pianificazione di diverso livello. Di contro le azioni (o misure) del piano in esame sono confrontate con gli obiettivi specifici del piano stesso nella valutazione della coerenza interna. In conseguenza all'individuazione degli obiettivi generali e specifici, così come descritti nella precedente osservazione, e alla definizione di "coerenza", non risultano chiare le motivazioni indicate per ogni piano analizzato nei riquadri di valutazione di coerenza, anche perché si fa riferimento sempre agli obiettivi riportati nei paragrafi 3.5, 3.6 e 3.7 (il § 3.6 riporta le indicazioni di piano: politiche di prevenzione, raccolta differenziata, completamento sistema impiantistico, discariche, ovvero le azioni di piano che non sono obiettivi).	RA - § 7.2	La verifica di coerenza del Piano con gli altri Piani e programmi è stata verificata con gli obiettivi generali del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.6	Per quanto riguarda i piani e i programmi pertinenti che sono stati analizzati (RP, pagg. 28-56) si osserva quanto segue: il proponente afferma: "per la verifica di coerenza sono stati presi in considerazione solo i principali Piani e Programmi a livello regionale già approvati", ma: - il Piano di Tutela delle Acque è stato solo adottato (del. G.R. n. 394 del 30/06/2009); - la proposta di Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria con relativo Rapporto Ambientale è stata solo adottata (del. G.R. n. 141 del 21/05/2015); - l'Accordo di Programma Quadro in materia di Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Calabria, sottoscritto a febbraio 2009, fa riferimento ad un elenco di interventi che non sono stati realizzati poiché "l'attuazione degli interventi nei vari anni ha incontrato ostacoli e rallentamenti di tipo amministrativo, cui si sono aggiunte le resistenze dei territori di ubicazione degli impianti" (RP, pag. 33); - nella tab.4.5 "Valutazione di coerenza/conformità del PRGR con APQ "Tutela e risanamento ambientale" la coerenza e la conformità è invece riportata nei confronti del Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013; a tale proposito si fa presente che sarebbe opportuno considerare la coerenza anche con il POR 2014-2020; - il Piano Regionale dei Trasporti non è stato approvato, bensì sono state approvate le Linee Guida del PRT; - è in corso la redazione del Piano Direttore del PRT; il piano vigente è del 1997; - non è chiaro il criterio con cui si affermano alcune coerenze e conformità; ad esempio: □ in riferimento al Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica la realizzazione delle discariche e dei nuovi 2 impianti di TMB non può essere considerata coerente con gli obiettivi perseguiti dal QTRP "considerare il territorio come risorsa limitata e quindi il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo sostenibile" e "il minor consumo di territorio"; l'aumento di traffico per il trasporto dovuto all'aumento dei siti di lavorazione e delle discariche, per quanto riguarda il Piano Regionale dei Trasporti, non può essere considerato coerente con gli obiettivi perseguiti dal PRT "ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico e gli impatti visivi". Non essendo mai riportata nel RP la data di riferimento del PAI consultato dal proponente per le analisi effettuate, si ritiene necessario che si faccia riferimento all'ultima versione aggiornata del PAI stesso. Si suggerisce nel RA di considerare l'ultimo aggiornamento del 2016 riportato sul sito dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria. Si ricorda che il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale considerato nel RP è quello relativo alla I Fase - ciclo 2009-2014, ma il 3 marzo del 2016 è stata approvata la II Fase - Ciclo 2015-2021. Non è stato considerato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010), approvato il 3 marzo 2016. Sarebbe inoltre opportuno considerare anche: - il Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria. (approvato il 22 luglio 2014); - il Piano per la gestione dei rifiuti nel Porto di Gioia Tauro (approvato con Ord. del Commissario delegato dell'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria, n. 4881 del 22/09/2006 e aggiornato con del. n. 9 del 4/05/2010 del Presidente dell'Autorità Portuale. Nell'elenco dei piani ai fini ricognitivi potrebbero essere inclusi anche gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dagli interventi, per gli aspetti di pertinenza del Piano in oggetto.	RA - § 6.1	Sono stati considerati i Piani e i Programmi (e ove possibile linee guida di piani o programmi) a livello regionale approvati e/o adottati. Nel rapporto preliminare ambientale per ognuno dei piani e programmi è stato riportato il dettaglio dei singoli piani e programmi. Al fine di una immediata lettura dei Piani e programmi pertinenti presi in considerazione, nel presente Rapporto Ambientale, è stata costruita una tabella di sintesi dove per ogni strumento è stato indicato: il titolo del documento, contenuti ed obiettivi generali, se sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, lo stato (adottato o approvato) e gli estremi dell'atto conseguente.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.7	In riferimento al sistema vincolistico (RP, pagg. 56-97), si fa presente che le figure sono illeggibili ed inutilizzabili, oltre che per l'inadeguata scala di rappresentazione, anche per la mancanza dei riferimenti delle misure di piano (non ha alcun significato perimetrare il vincolo se poi non si può verificare l'eventuale interferenza con le misure di piano).	RA - § 6.2 e 6.3	Il sistema dei vincoli insistente nel territorio regionale così come i rischi sono stati analizzati e valutati mediante tabelle comprensive di mappe tematiche di dettaglio, in merito al riefficiamento delle piattaforme pubbliche di trattamento.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.8	Tra i criteri localizzativi individuati (RP, pagg. 98-109) sarebbe opportuno aggiungere come livello di tutela specifica per la localizzazione di alcune tipologie di impianti, le aree del Patrimonio Agroalimentare di particolare qualità e tipicità.	RA - § 6.4.3 e 5.1.3	E' stato inserito il livello di tutela specifico delle aree del patrimonio agroalimentare e di particolare qualità e tipicità calabrese e sono state descritte nel § 5.1.3 nella componente ambientale suolo e sottosuolo.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.9	Nella Relazione Preliminare del Piano, parte I (pagg. 11-16) è riportato il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. Si ritiene opportuno integrare tale quadro con le seguenti norme: 1. Comunitarie: Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013, recante "Programma generale di azione dell'unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (7° PAAPAA)"; Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 recante "Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)"; Direttiva 2010/75/UE (direttiva IPPC) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000; Regolamento (UE) n. 333/2011 End of Waste sui rottami metallici (ferro e acciaio, alluminio); Regolamento (UE) n. 1179/2012 End of Waste del vetro; Regolamento (UE) n. 715/2013 End of Waste sui rottami metallici (rame); Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM 2005/666/def. 2. Nazionali: si consideri che nella stesura definitiva del Piano, si dovrà tenere conto anche dei decreti previsti dal comma 1 e 2 dell'articolo 35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in Legge n. 164 dell'11 novembre 2014. A tal proposito si rammenta che, il decreto di cui al comma 1 per gli "inceneritori" è attualmente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS. Anche il decreto di cui al comma 2, relativo al "compostaggio" è in corso di pubblicazione. Inoltre si propongono, per integrazione, le seguenti norme: Legge 25 gennaio 1994, n. 70; D.M. 18 febbraio 2011, n. 52; D.M. 8 marzo 2010, n. 65; Decreto 11 febbraio 2011, n. 82, riguardante la gestione dei pneumatici fuori uso; D.M. 27 settembre 2010 del MATTM sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; Linee Guida sulle MTD (migliori tecnologie disponibili) per gli impianti di trattamento rifiuti urbani; D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 recante "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"; D.lgs. 4 marzo 2014, n. 27 recante "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"; D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 recante "Attuazione della Direttiva 2066/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/57/CEE"; D.lgs. 30 maggio, 2008, n. 117 recante "Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la Direttiva 2004/35/CE"; D.M. 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"; D.M. 12 giugno 2002, n. 161 recante "Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate"; D.M. 25 settembre 2007, n. 185; D.M. 18 febbraio 2011, recante l'istituzione del Sistri; D.M. 24 giugno 2015, recante "Modifica al decreto 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"; D.M. 1/04/1998, n. 145 recante "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"; D.M. 1/04/1998 n. 148 recante "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"; D.M. 8/03/2010 n. 65; D.M. 14 2013, n. 22, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"; D.M. 3 giugno 2014, n. 120; D.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 gestione dei rifiuti sanitari; DPCM 21/12/2015 - MUD.	Parte I - Capitolo 3	Il quadro normativo di cui al Cap.3 della PARTE I, è stato integrato
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.10	Tra i soggetti competenti in materia ambientale (RP, pagg. 10-11) dovrebbero essere aggiunte anche le Aziende Sanitarie Locali.	RA - § 2.1	L'elenco dei soggetti con autorità ambientale invitati alla prima fase VAS è stato integrato
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.11	In riferimento allo stato di attuazione degli interventi rispetto alle tre fasi previste nel cronoprogramma, si fa presente quanto segue: - in particolare non sono congruenti i dati sulla RD riferiti all'anno 2014 desunti da ISPRA (48.459,8 tonnellate) con quelli riportati da Arpacal (33.563,3 tonnellate) utilizzati dal proponente - nel paragrafo sulla metodologia adottata (RP, pagg. 12-14) tra le azioni da intraprendere per il superamento della fase emergenziale, riguardo alla raccolta differenziata sulla quale il piano punta con obiettivi da raggiungere pari al 30% al 31 dicembre 2016, 45% al 31 dicembre 2018 e 65% al 31 dicembre 2020, le azioni individuate non sembrano poter garantire l'inversione di tendenza auspicata. I dati relativi all'anno 2014 documentano infatti una situazione arretrata con una percentuale regionale di RD pari al 18,5%. A fronte di questa situazione, sarebbe opportuno spiegare le motivazioni che hanno impedito finora il raggiungimento degli obiettivi previsti; inoltre si ritiene necessario riportare nel RA la programmazione delle azioni e degli interventi da attuare in funzione degli obiettivi fissati; in particolare, indicare le frazioni merceologiche attualmente raccolte e le quantità da intercettare in ciascun ambito per il raggiungimento dei target, i modelli di raccolta utilizzati e le modifiche da introdurre per ciascuna frazione da raccogliere, le criticità riscontrate, le azioni necessarie per superare dette criticità, gli indicatori da utilizzare per la valutazione dei risultati raggiunti. Per conseguire il risultato nei tempi previsti, occorre inoltre definire gli strumenti e le infrastrutture necessarie, con relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare.	Parte I - Capitolo 7, Tab.7-3; Parte II - Capitolo 9; Capitolo 10; Capitolo 12	I dati derivanti da elaborazioni ARPACAL dei MUD 2014 presentano delle differenze rispetto ai dati forniti da ISPRA, in particolare riguardo alla frazione organica e alla voce "altri", dovute a diverse interpretazioni dei dati relativi ad alcuni CER. Ad ogni modo, la quantità di rifiuti totali intercettati con la RD varia del 3,7% circa. Gli obiettivi di RD del P.R.G.R. 2007 sono stati disattesi a causa delle seguenti ragioni: - Inefficienza degli impianti di supporto alla RD; - Assenza di un meccanismo di premialità per l'utente finale; - Malfunzionamento delle Società miste costituite per la gestione del sistema di RD nelle Aree di Raccolta Ottimale (A.R.O.) individuate all'interno degli ATO, secondo le disposizioni del P.R.G.R. 2007, non più operative da tempo; - Meccanismi di finanziamento mal ponderato: incentivi per i servizi di raccolta stradale delle frazioni secche e non dell'umido, esclusivamente per far avviare la RD; interruzione delle erogazioni di fondi con l'esaurimento dei finanziamenti comunitari; incentivi a tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione e dalla quantità di rifiuti prodotti. Le principali azioni di sviluppo della R.D. previste dal presente Piano sono: - promozione di misure economiche progressive che riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento; - finanziamento per i Comuni e le aggregazioni di Comuni con più di 15.000 abitanti per l'adozione di sistemi di raccolta differenziata efficace ed efficiente, privilegiando il porta a porta; - monitoraggio dell'andamento della RD.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.12	Nel paragrafo 3.6.3 del RP, in cui vengono riportate le indicazioni del Piano in ordine al completamento del sistema impiantistico (rif. L.R. 14/2014) vengono indicate le azioni di ristrutturazione di 3 impianti esistenti, così distribuiti sul territorio: impianto di Rossano (Bucita) a servizio dell'ATO 1; impianto di Catanzaro (Alli) a servizio degli ATO 2, 3 e 4; impianto di Reggio Calabria (Sambatello) a servizio dell'ATO 5. Il proponente dichiara inoltre che, "Parallelamente, al termine dell'iter procedurale di approvazione delle relative progettazioni, si attiverà la ristrutturazione di tre impianti analoghi a quelli sopra citati e saranno realizzati due nuovi impianti, in modo da assicurare il soddisfacimento della domanda di trattamento per i RU, anche in situazioni di emergenza conseguenti alla disattivazione accidentale di uno degli impianti già realizzati, ovvero in periodi di picco estremo nella produzione di rifiuti, quali sono stati in passato i mesi estivi di alcuni anni". (RP, pag. 16). Di tali ulteriori impianti, i tre esistenti sono quelli di seguito elencati: impianto di Crotona a servizio dell'ATO 3; impianto di Siderno a servizio dell'ATO 5; impianto di Gioia Tauro a servizio dell'ATO 5. Manca parte dei dati relativi alle quantità e tipologie di rifiuti trattati relativi agli impianti sopracitati. Sarebbe opportuno nel RA: aggiornare i dati; riportare i dati sulle quantità dei rifiuti trattati; riportare i dati sulla tipologia dei rifiuti trattati; indicare tutti gli impianti esistenti. Gli impianti di TMB indicati dal capitolo 5.2.1 al 5.2.5 vanno completati con i dati della potenzialità e aggiornati relativamente alle condizioni di funzionalità.	RA - § 3.7.3, § 3.7.7 e § 8.3	Sono stati aggiornati i dati riportando i dati sulle quantità dei rifiuti trattati nelle schede dei singoli impianti (§ 8.3) comprensive della tipologia dei rifiuti trattati; indicando gli impianti esistenti. Inoltre, le schede di impianto sono comprensive anche delle potenzialità.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.13	Nel paragrafo 4.1.2 relativo all'accordo di Programma Quadro in materia di "Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria" si evince che tale atto era volto sia a superare una situazione di emergenza (realizzazione delle Discariche per accrescere i volumi di abbanco) e sia a realizzare interventi strutturali sottesi allo sviluppo del sistema integrato di gestione dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013 nonché con i documenti di pianificazione e programmazione nazionale e regionale, generale e di settore. Si segnala che nel suddetto paragrafo vengono riportati in Tabella 1 solo gli importi economici attivati mentre manca completamente un quadro delle capacità di smaltimento in ciascun sito. Si ritiene necessario riportare tali dati nel RA.	RA § 6.1, Tab. 6.1	Sono state riportate le capacità solo per quelle discariche che effettivamente sono state realizzate, in quanto le restanti al 31/12/2013 si è provveduto sul sistema di monitoraggio SGP ad annullare detti interventi.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.14	La trattazione dei bilanci di materia non risulta chiara. Infatti, in riferimento ai dati quantitativi relativi alle diverse frazioni merceologiche derivanti dalle raccolte differenziate e dal trattamento del rifiuto indifferenziato, non si comprende quale sia il quantitativo effettivo della frazione organica stabilizzata (FOS) che va a discarica. Sarebbe opportuno che nel RA tutto ciò che afferisce al calcolo dei flussi di materia sia descritto in maniera più chiara e dettagliata.	RA § 3.7.3 e tab. 3.1, § 3.7.7 e tab. 3.4	La trattazione dei bilanci di materia è stata descritta nei paragrafi 3.9.3 e 3.9.7 e sintetizzata nelle tabelle 3.1 e 3.4.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.15	In merito all'utilizzo del CSS in co-combustione, ad esempio nei cementifici, si evidenzia che secondo il DM 14 febbraio 2013, n. 22, il CSS-Combustibile può essere utilizzato unicamente da cementifici in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale basata sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. Pertanto, al fine di poter valutare la fattibilità di tale utilizzo, è necessario che nel RA siano riportate le informazioni relative al rispetto del DM citato.	RA § 3.0	Nel RA è stato inserito il quadro normativo del Piano richiamando le norme comunitarie, nazionali e regionali che normano il ciclo dei rifiuti.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.16	Si ritiene opportuno nel RA, così come disposto dall'art. 199 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inserire anche le indicazioni della gestione dei flussi prioritari di rifiuti (rifiuti da costruzione e demolizione, RAEE, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, oli usati, ecc.).	RA - § 3.7.6.	Sono state inserite nel RA le indicazioni della gestione dei flussi prioritari di rifiuti (rifiuti da costruzione e demolizione, RAEE, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, oli usati, ecc.).
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.17	Nel RP non sono stati individuati gli indicatori inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti, che successivamente, durante le fasi di attuazione del Piano, serviranno per monitorare periodicamente il successo delle azioni intraprese al fine di effettuare eventualmente delle azioni correttive. Tali indicatori, da individuare nel RA, devono essere coerenti con i set di indicatori proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE), nazionale (ISPRA, ISTAT) e regionale. Si riporta di seguito un possibile elenco di indicatori, con le relative unità di misura.	Parte II - Capitolo 21, RA § 9.1.3	Nell'Al.3 del RA sono stati inseriti gli indicatori già contenuti nella Relazione di Piano alla PARTE II, al Cap.21. Tale set è limitato rispetto a quello indicato nell'osservazione, ma potrà essere integrato di concerto con ARPACAL, che dovrà occuparsi della raccolta dei relativi dati
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.18	Al fine di comprendere come le azioni di prevenzione sulla produzione dei RU e sull'incremento delle RD e relative frazioni riciclabili, nonché le indicazioni sulle scelte di Piano individuate sulla base degli scenari elaborati di cui al paragrafo 3.6 del RP "Le indicazioni di Piano", risulta essere mancante una sintesi della produzione e gestione attuale dei rifiuti urbani, compresi i dati relativi alle RD. E' sulla base degli scenari di gestione e sulla realizzazione di nuovi impianti di trattamento e/o sul revamping degli impianti esistenti che nel Rapporto Ambientale verranno individuati correttamente gli impatti da esaminare.	RA - § 10.1 e Tabb. 10.4, 10.5	E' stata riportata nella premessa del capitolo della valutazione delle scelte alternative del Piano.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.19	Riguardo ai rifiuti speciali, si premette che le dichiarazioni MUD degli operatori della Regione sono carenti di informazioni sulla produzione. Infatti, numerosi soggetti dichiaranti, produttori anche di rifiuti pericolosi, riportano le indicazioni relative al CER e quantità consegnata, ma non riportano il dato relativo alla produzione, rendendo in tal modo complessa la stima quali-quantitativa della produzione stessa, quest'ultima importante per la definizione degli indirizzi di Piano in merito anche ai flussi prioritari di rifiuti speciali (sanitari, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, rifiuti contenenti amianto, rifiuti da C&D, ecc.). Nella III Parte del PRGR relativa ai rifiuti speciali, infatti, i dati relativi alla produzione sono stati stimati sulla base dei quantitativi avviati a smaltimento e/o recupero e provenienti da attività economiche esercitate all'interno del territorio regionale.	Parte III - Capitolo 22.1	Si segnala al riguardo che modifiche al D.lgs. 152/06 introdotte con il D.lgs. n. 4 del 16/01/08 abbiano in realtà già ripristinato, almeno in parte, l'obbligo di presentazione del MUD anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Ad ogni modo, i dati MUD sono stati sottoposti, dalla ECOCERVED s.c.a.r.l., ad un processo di bonifica e ricalcolo, il quale ha consentito di ricavare il dato sulla quantità proveniente dal produttore iniziale del rifiuto, includendo le imprese non soggette agli obblighi della presentazione del MUD, i gestori che producono rifiuti dalla trasformazione di altri rifiuti, le dichiarazioni rese dai produttori con riferimento ai rifiuti che non transitano dai gestori conto terzi e le dichiarazioni di recuperatori/smaltitori di rifiuti.



Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.35	Considerando la stretta relazione tra le attività estrattive da cave e miniere e la gestione dei rifiuti, si ritiene che l'argomento debba essere trattato più esaurientemente nel piano in esame. La regione Calabria non si è ancora dotata di un Piano Regionale delle Attività Estrattive ma dispone di una Legge Regionale recentemente modificata (LR 40/2009 e ss.mm.ii.) di regolamentazione delle attività, della quale dovrebbero essere descritti almeno i principali aspetti.	RA - § 5.1.3	E' stato riportatone §5.1.3. lo stato delle attività estrattive in Calabria e nella figura 5.5 sono riportate le cave ad oggi censite nel territorio calabrese e gli impianti pubblici oggetto di riefficientamento.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.36	Per quanto riguarda i rischi esistenti sul territorio regionale (RP cap. 4.4) si ritiene opportuno inserire anche il "rischio di erosione attuale e potenziale dei suoli", dato che in un territorio sensibile alle degradazioni dei suoli come quello calabrese l'innescio di fenomeni di erosione dovrebbe essere il più possibile evitato. Le informazioni a proposito possono essere reperite da ARSSA Calabria.	RA - § 6.3.7 e Tab.6.22	E' stato riportato il paragrafo relativo al rischio di erosione attuale e potenziale dei suoli ed è stato verificato l'effetto del riefficientamento dell'impiantistica pubblica rispetto a tale tematismo. È stata realizzata una tabella di sintesi degli impianti pubblici oggetto di riefficientamento e nuova realizzazione con le mappe tematiche relative a tali tematismi.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.37	In riferimento ai 57 SIN nominati dal proponente (RP, pag. 77), si ricorda che sono stati modificati in 39 dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2013 "Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2bis dell'art. 252 del D.lgs.152/06 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di Interesse Nazionale".	RA - § 6.3.8	E' stato rettificato il numero dei SIN alla luce del DM 11 gennaio 2013.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.38	Sempre relativamente ai SIN si ritiene che tra i Rischi esistenti sul territorio regionale (RP cap. 4.4), debba essere descritta la situazione sia del SIN di Crotone-Cassano allo Jonio-Cerchiara sia dei vari Siti di Interesse Regionale.	RA - § 6.3.8 e § 6.3.9	Sono stati inseriti nei paragrafi 6.3.8 6.3.9 lo stato attuale ambientale sia del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Crotone sia dei siti di interesse regionale.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.39	Relativamente al capitolo 5 "Il contesto ambientale di riferimento" si ritiene che debbano essere inseriti i seguenti riferimenti normativi, considerando anche che l'"aspetto ambientale" dovrebbe essere più correttamente denominato suolo e sottosuolo: 1) Normativa comunitaria: Decisione n.1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (7° programma di azione per l'ambiente). Tale programma pone tra gli obiettivi prioritari di sostenibilità ambientale la protezione, la conservazione ed il miglioramento del capitale naturale dell'Unione, compreso il suolo, e la trasformazione dell'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio. Uno dei target da raggiungere entro il 2020 è quello della gestione sostenibile e alla protezione dei suoli; Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Tale Direttiva stabilendo il raggiungimento entro il 2020, di una percentuale di riutilizzo di almeno il 70% dei rifiuti inerti prodotti da costruzioni e demolizioni, ha un evidente ricaduta nella riduzione del consumo di georisorse da attività estrattiva; si fa presente inoltre che a maggio 2014 (OJC 153 of 21 May 2014 e corrigendum in OJC 163 of 28 May 2014) la Commissione Europea ha definitivamente ritirato la Proposal for a Soil Framework Directive (COM(2006) 232), adottata nel 2007 e punto di arrivo della Soil Thematic Strategy iniziata nel 2002, il cui iter era stato bloccato da una minoranza di Stati membri per motivazioni legate alla sussidiarietà, ai costi ritenuti eccessivi e al carico amministrativo. La Commissione ha però dichiarato di voler mantenere il proprio impegno per il perseguimento dell'obiettivo della protezione del suolo valutando le opzioni sulle migliori modalità per raggiungerlo. E' pertanto lecito attendersi altre proposte normative in materia; si invita infine a separare la COM (2002) 179 dalla Risoluzione 94/C 135/02. 2) Normativa nazionale: DM del 18 settembre 2001 n°468 del Ministero dell'Ambiente in cui viene definito il Sito Contaminato di Interesse Nazionale denominato Crotone-Cassano allo Jonio-Cerchiara contaminato da smaltimento abusivo di rifiuti industriali e discariche abusive; D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in cui viene disciplinato il tema dei «Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» e vengono integrati i «Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica»; D.Lgs 30 maggio 2008, n°117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"; Decreto Legge n. 136/2013 "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" ("Decreto sulla Terra dei Fuochi"). Si fa inoltre presente che oltre alla parte relativa alla ex L. 183/89 dovrebbe essere citata anche la parte IV titolo V che è l'attuale riferimento normativo relativamente alla contaminazione del suolo/sottosuolo. In generale poiché il D.Lgs. 152/2006 ha subito una serie di modifiche e integrazioni successive alla data di entrata in vigore che devono essere tenute in considerazione, deve essere citato come D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 3) Normativa regionale: Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria" (BUR n. 20 del 31 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 1 del 10 novembre 2009).	RA - § 4.1 , Tab. 4.1	Sono stati aggiornati i riferimenti normativi per la costruzione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientali di riferimento a livello comunitario, statale e regionale
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.40	Nella tabella 5.2, tra gli obiettivi ambientali derivanti dai riferimenti normativi per la componente suolo (RP, pag. 116), si ritiene opportuno aggiungere l'obiettivo "eliminare e/o ridurre i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali impattate (suolo/sottosuolo) dalla gestione rifiuti" (D.Lgs 152/2006, parte IV titolo V). Lo stesso obiettivo dovrebbe essere inserito anche nella sezione riguardante le acque (RP, pag. 115).	RA - § 4.1 , Tab. 4.1	Sono stati aggiornati gli obiettivi generali di sostenibilità ambientali di riferimento a livello comunitario, statale e regionale
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.41	La componente è stata descritta nel paragrafo 5.1.3 (RP, pagg. 138-141). Considerando che l'impatto della gestione dei rifiuti sul suolo riguarda in modo particolare la possibilità di fenomeni di inquinamento, nell'approfondimento che sarà fatto nel RA, sarebbe importante delineare un quadro delle attuali conoscenze sulla contaminazione puntuale e diffusa dei suoli. La contaminazione puntuale dovrebbe essere caratterizzata, oltre che dal SIN di Crotone, anche da diversi siti regionali le cui informazioni dovrebbero essere in possesso di ARPA Calabria. Probabilmente più difficile è la conoscenza sulla contaminazione diffusa che forse potrebbe essere desunta, per le fonti agricole, dalle informazioni in possesso del settore regionale agricoltura o dell'ARSSA. Un ausilio importante in tal senso può derivare dai dati prodotti nell'ambito del progetto MIAP (Monitoraggio e Individuazione delle Aree Potenzialmente Inquinata), che dovrebbero essere disponibili presso ARPACAL. Inoltre sarebbe importante fornire un quadro sullo stato delle attività estrattive che può essere desunto, almeno per la loro localizzazione, dai dati relativi alla realizzazione della CTR (layer: Aree_estrattive, disponibile tra gli Open Data della regione Calabria).	RA - § 5.1.3 e § 5.1.3.1	La componente suolo e sottosuolo è stata descritta nel paragrafo 5.1.3 considerando anche gli aspetti relativi alla contaminazione diffusa per le fonti agricole (es. aree vulnerabili da nitrati desunti dalla documentazione dell'ARSSA) e puntuale (contaminazione acque di falda e suoli SIN e SIR). Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati prodotti nell'ambito del progetto MIAP in possesso dell'ARPACAL non è stato possibile inserirli in quanto dalla comunicazione di richiesta eseguita dal Proponente è stato risposto che i dati sono secretati e pertanto, non divulgabili. Infine, è stato fornito un quadro sullo stato delle attività estrattive in Calabria comprensivo della loro localizzazione (lo shape attività estrattive è stato fornito al Proponente dall'Assessorato Urbanistica della Regione Calabria a seguito di formale richiesta).
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.42	Relativamente ai siti di localizzazione degli impianti di trattamento si raccomanda di valutare con la dovuta attenzione il rischio idraulico dell'impianto di Sambatello (RC) (RP, pag. 187) posto nell'alveo di un bacino idrografico che sia pur di piccole dimensioni è probabilmente in grado, nel corso di eventi idrologici estremi, di recapitare notevoli quantità d'acqua all'interno dell'impianto.	RA - § 6.2.3, Tab. 6.7 e Tab. 8.7	La valutazione del rischio idraulico per l'impianto di Sambatello e la relativa NTA del PAI è stata inserita nella tabella di verifica della misura del Piano e NTA del vincolo insistente nell'area. A tal proposito, sarà cura del progettista del riefficientamento dell'opera produrre la documentazione tecnica richiesta dalle Norme Tecniche di attuazione del PAI Calabria.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.43	Tra i temi ambientali interessati per la componente suolo (RP, pag. 219, tab. 6.3), dovrebbe essere inserito, oltre alle variazioni d'uso, anche il possibile peggioramento della qualità del suolo come conseguenza degli impatti descritti nella tabella 6.4 (RP, pag. 220).	RA - § 8.4 e Tab. 8.6 e 8.7	ASono stati inseriti, oltre alle variazioni d'uso, anche il possibile peggioramento della qualità del suolo come conseguenza degli impatti.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.44	Nella descrizione degli obiettivi strategici, della definizione e dell'attuazione di misure di tutela appropriate, salvaguardia delle risorse e dell'integrità ecologica, si fa riferimento esclusivamente a SIC, SIN e SIR (RP, pag. 40). Anche nella valutazione di coerenza/conformità (RP, pag. 41) il riferimento è solo ai SIC. Si ritiene opportuno chiarire se i Piani di Gestione dei vari Siti Natura 2000 comprendano anche i Piani di gestione delle ZPS in quanto mai citate.	RA - § 6.1 Tab. 6.1	Nelle more dell'approvazione dei Piani di Gestione delle ZPS individuate ai sensi della D.G.R. n. 350/2008 i cui formulari e le cartografie sono stati già trasmessi dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare alla Commissione Europea, la Regione Calabria con D.G.R. n.948 del 08/12/2008 ha deliberato di adottare per le ZPS i criteri minimi uniformi di regolamentazione previsti dagli artt. 5, 6 del DM 17/10/2007 n. 184.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.45	Il proponente definisce il livello di tutela integrale (criterio ostativo per la localizzazione di tutti gli impianti) relativamente ai Siti Natura 2000, mentre per le Aree Naturali Protette definisce il livello di tutela specifico (criterio ostativo per la localizzazione di alcune tipologie di impianto). (RP, pag. 107). Si ritiene opportuno chiarire le motivazioni che hanno portato il proponente a dichiarare l'esistenza dei due livelli diversi di tutela, tenendo presente che nelle Aree Naturali Protette (ad esempio nei Piani dei Parchi) sono presenti misure più vincolanti, per cui anche tali aree dovrebbero essere sottoposte a tutela integrale.	RA - § 6.4.9 e 6.4.10	Ai fini dei criteri localizzativi le aree naturali protette sono state discusse al pari dei siti rete natura 2000, fermo restando che per entrambi è fatto assoluto divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k), ai sensi del DM 17/10/2007.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.46	Per la caratterizzazione della componente (RP, pagg. 141-151) nel RA, dovrebbero essere considerati gli indicatori specifici della biodiversità (ad esempio diversità ed abbondanza di alcuni taxa chiave). Per quanto riguarda le specie faunistiche, sarebbe opportuno evidenziare le aree di maggiore importanza dal punto di vista faunistico (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione e eventuale presenza di corridoi di transito).	RA - § 5.1.4 e Tab. 5.38	E' stato inserito tra gli indicatori nella tabella 5.38.
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.47	In riferimento agli habitat delle Formazioni erbose naturali e seminaturali e delle Foreste, si segnala che, oltre a quelli indicati, devono essere evidenziati altri due habitat prioritari, ed esattamente l'habitat 6220 (pag. 118) e 9530 (pag. 124). Per tutti gli habitat prioritari si ritiene inoltre necessario integrare lo studio con il loro stato di conservazione.	RA - All.1 RA_SINCA, Tab. 4.18 e 4.21	Sono stati inseriti detti habitat prioritari.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.48	<p>Il proponente riporta una carta (illeggibile perché a scala molto grande) con la perimetrazione dei Siti Natura 2000 e la localizzazione degli impianti esistenti oggetto di revamping e delle discariche pubbliche di servizio previste nel transitorio (RP, Allegati, pag. 147). In merito all'interferenza tra siti ed impianti, dichiara: "Diverso è il caso dell'impianto regionale pubblico di Reggio Calabria (loc. Sambatello) e dell'impianto di Siderno e della discarica di Melicuccà che ricadono nella fascia dei 500 m dalla delimitazione dei Siti Rete Natura 2000" (RP, Allegati, pag. 146). Di seguito, nella descrizione dei singoli impianti, si riportano gli stralci cartografici dove però si nota che: l'impianto di Sambatello (RP, Allegati, pag. 175) non ricade nella fascia dei 500 m dalla ZPS "Costa Viola", ma al suo interno; l'impianto di Siderno, più che ricadere nella fascia di 500 m, lambisce il SIC "Vallata del Novito e Monte Mutolo", ma la scala di rappresentazione è comunque non idonea e può dare adito ad errori grossolani; la discarica di Melicuccà (RP, Allegati, pag. 190) non ricade nella fascia dei 500 m dalla ZPS "Costa Viola", ma sembra ricadere al suo interno (anche in questo caso lo stralcio cartografico non è leggibile).</p> <p>Si ritiene comunque opportuno (al di là del segno di interferenza riportato sulla carta) che con il RA sia presentata la VINCA relativa a questi due siti "Costa viola" e "Vallata del Novito e Monte Mutolo".</p> <p>Si ricorda che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, all'art. 5: "Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto" provvede a porre, tra l'altro, il divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k).</p>	RA § 6.2.2, § 5.1.4 All.1 al RA "SInCA", § 6.4	<p>Nel paragrafo 6.2.2 del RA sono state realizzate delle immagini dedicate alle piattaforme pubbliche di trattamento previste per il loro riefficientamento e discussi nella tabella di verifica dell'insistenza del vincolo delle aree soggette a tutela ambientale. Fermo restando che gli SInCA delle opere che saranno redatte e fornite dal progettista delle opere a questo livello di pianificazione emerge che sia nei casi di nuova occupazione di suolo, sia di variazione sostanziale delle performance quantitative e qualitative degli impianti esistenti non si può escludere una interferenza con gli habitat esistenti sia di tipo diretto che indiretto. I criteri localizzativi definiti nell'ambito del PRGR, tuttavia garantiscono la minimizzazione di potenziali impatti negativi sulla componente biodiversità, dato che prevedono la tutela integrale delle aree più sensibili in termini di biodiversità e habitat di particolare pregio ed interesse ambientale. Per quelli esistenti, come Sambatello che ricade parzialmente nella ZPS Costa Viola (l'impianto è antecedente alla perimetrazione della ZPS) il progettista ha fornito un'analisi costi benefici ambientali suffragando che la tipologia di impianto e le misure mitigative che verranno predisposte non arrecheranno interferenza con eventuali habit e specie prioritari che dovrà verificare in campo fornendo una integrazione lo SInCA presentato. Stesso discorso vale per l'impianto di Siderno che ad oggi il livello di progettazione consegnato è preliminare. è demandato al progettista in sede di progettazione definitiva valutare all'interno dello SInCA l'eventuale interferenza con gli habitat e le specie prioritarie del SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo. Inoltre, nel RA al § 5.1.4 si è riportata una sintesi delle considerazioni conclusive dello Studio di Incidenza Ambientale (All.1 al RA) del Piano. Nell'Allegato 1 al RA al §6.4 sono state inserite le indicazioni preliminari che ogni progetto, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della biodiversità, deve considerare. è demandato al progettista redigere, per i livelli successivi di progettazione, gli Studi di Incidenza Ambientale e verificare che non vi siano interferenze negative con gli habitat e le specie prioritarie.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.49	<p>Nella tabella delle azioni di incidenza sul sito ZPS "Costa Viola" e degli effetti eventualmente attesi, con l'indicazione del loro livello di significatività (RP, Allegati, pagg. 219-220), il proponente stima nulli gli impatti relativi alla perdita di superficie e alla frammentazione di habitat, avendo però affermato che nella fase di cantiere ci sarà una sottrazione di area a bosco ceduo pari a 9.000 mq, che creerà come impatto la "Perturbazione alle specie di flora e fauna e frammentazione di habitat" (RP, Allegati, pag. 189). Sarebbe opportuno spiegare questa incongruenza e dettagliare meglio le misure di mitigazione e compensazione previste: la specie utilizzata, il tipo di materiale forestale di propagazione, il tipo di governo, le cure culturali previste, e le garanzie sul successo della piantagione.</p>	All.1 al RA "SInCA" § 6.4.3	<p>La discarica per quanto sia esterna alla ZPS IT9350300 Costa Viola è limitrofa al perimetro della ZPS e pertanto, il progettista, al fine di verificare le interferenze dirette e/o indirette con il sito rete natura 2000 ha presentato lo Studio di Incidenza Ambientale allegato al progetto. Con decreto DRC n. 2862 del 11/03/2010 è stato espresso parere ambientale favorevole con prescrizioni e osservazioni da rendere parte integrante per l'esecuzione dei lavori. Nella figura 6.43 dell'Allegato 1 al RA SInCA si riporta l'estratto del decreto con le prescrizioni e le osservazioni. Nel paragrafo 6.4.3 riportato nell'Allegato 1 del RA relativo alla sintesi dello Studio di Incidenza Ambientale non è contemplato alcun taglio di bosco ceduo. Per maggiore dettaglio si rimanda allo Studio di Incidenza Ambientale allegato al progetto.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.50	<p>Nella tabella delle azioni di incidenza sul sito ZPS "Costa Viola" e degli effetti eventualmente attesi, con l'indicazione del loro livello di significatività (RP, Allegati, pagg. 219-220), e del sito "Vallata del Novito e Monte Mutolo" (RP, Allegati, pagg. 223), in riferimento ai tipi di incidenza: Perturbazione alle specie di flora e fauna e Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali, il proponente afferma che "L'effetto di disturbo è di lieve entità e limitato alla sola fase di cantiere", evidenziando un livello di significatività dell'impatto "trascurabile". Tale affermazione non appare condivisibile, poiché si ritiene che l'impatto non sia riferito solo alla fase di cantiere, ma anche all'esercizio dell'impianto.</p>	RA § 6.2.2, § 5.1.4 All.1 al RA "SInCA", § 6.4	<p>Nel paragrafo 6.2.2 del RA sono state realizzate delle immagini dedicate alle piattaforme pubbliche di trattamento previste per il loro riefficientamento e discussi nella tabella di verifica dell'insistenza del vincolo delle aree soggette a tutela ambientale. Fermo restando che gli SInCA delle opere che saranno redatte e fornite dal progettista delle opere a questo livello di pianificazione emerge che sia nei casi di nuova occupazione di suolo, sia di variazione sostanziale delle performance quantitative e qualitative degli impianti esistenti non si può escludere una interferenza con gli habitat esistenti sia di tipo diretto che indiretto. I criteri localizzativi definiti nell'ambito del PRGR, tuttavia garantiscono la minimizzazione di potenziali impatti negativi sulla componente biodiversità, dato che prevedono la tutela integrale delle aree più sensibili in termini di biodiversità e habitat di particolare pregio ed interesse ambientale. Per quelli esistenti, come Sambatello che ricade parzialmente nella ZPS Costa Viola (l'impianto è antecedente alla perimetrazione della ZPS) il progettista ha fornito un'analisi costi benefici ambientali suffragando che la tipologia di impianto e le misure mitigative che verranno predisposte non arrecheranno interferenza con eventuali habit e specie prioritari che dovrà verificare in campo fornendo una integrazione lo SInCA presentato. Stesso discorso vale per l'impianto di Siderno che ad oggi il livello di progettazione consegnato è preliminare. è demandato al progettista in sede di progettazione definitiva valutare all'interno dello SInCA l'eventuale interferenza con gli habitat e le specie prioritarie del SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo. Inoltre, nel RA al § 5.1.4 si è riportata una sintesi delle considerazioni conclusive dello Studio di Incidenza Ambientale (All.1 al RA) del Piano. Nell'Allegato 1 al RA al §6.4 sono state inserite le indicazioni preliminari che ogni progetto, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della biodiversità, deve considerare. è demandato al progettista redigere, per i livelli successivi di progettazione, gli Studi di Incidenza Ambientale e verificare che non vi siano interferenze negative con gli habitat e le specie prioritarie.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.51	<p>Si consiglia di inserire tra le misure di mitigazione e compensazione (RP, Allegati, pagg. 261) misure specifiche per la biodiversità.</p>	RA - § 9.3	<p>Sono state inserite le misure specifiche per la biodiversità</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.52	<p>La caratterizzazione della componente, che dovrà essere approfondita nel RA, dovrà considerare, oltre alle aree, elementi lineari e puntuali di particolare pregio paesaggistico, anche le aree con grandi criticità paesaggistiche e/o forte degrado. Tra le categorie di beni che sono state elencate (RP, pag. 154) dovrebbero essere aggiunte anche le architetture civili e i beni archeologici (e non solo le archeologie militari). Per quanto riguarda le possibili interazioni del piano (RP, pagg. 216-217, tab. 6.1), il proponente alla domanda "L'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva del patrimonio culturale?" risponde negativamente affermando che "L'adozione dei criteri localizzativi per gli impianti così come previsti dal Piano deve essere sufficiente ad escludere sia il potenziale degrado di beni culturali, sia interferenze negative con la percezione visiva del patrimonio culturale". Tale risposta non è condivisibile perché i criteri localizzativi adottati possono escludere l'interferenza diretta con il bene, ma non la percezione visiva e sensoriale, in quanto tale percezione non può essere calcolata a priori senza uno studio approfondito del bacino visivo, dei corridoi e dei coni di visuale, studio che può essere realizzato solo quando si conosce l'esatta localizzazione del singolo impianto. In riferimento ai possibili impatti (RP, pag. 220, tab. 6.4), si fa presente che l'impatto "alterazione del paesaggio" non riguarda solo il Trattamento Meccanico-Biologico e l'Incenerimento, ma anche tutte le altre tipologie di impianti. Inoltre, sempre per tutte le tipologie di paesaggio, sarebbe opportuno considerare anche l'impatto "Intrusione visiva". Del paragrafo 5.1.5.1 "Probabile evoluzione del tematismo senza l'attuazione del Piano" c'è solo il titolo, ma manca il contenuto.</p>	RA § 5.1.5 RA - § 5.1.5 Tab. 8.6, 8.7 RA - § 5.1.5 Tab. 8.4 RA § 5.1.5.1	<p>ACCOLTA: è stata inserita nella caratterizzazione della componente paesaggio: le aree con grandi criticità paesaggistiche e/o forte degrado, le architetture civili e i beni archeologici. è stata inserita la percezione visiva e sensoriale nella valutazione della componente paesaggio tra i potenziali impatti. Infine, è stato aggiunto l'impatto di intrusione visiva nelle varie tipologie di impianti. è stato popolato il contenuto del paragrafo 5.1.5.1 che precedentemente per mero errore materiale era risultato vuoto.</p>
DVA MATTM	U.0010632 del 19/04/2016	n.53	<p>In generale, riguardo al complesso vincolistico operante in Regione, si tenga in considerazione che il QTR/P, relativamente ad alcune categorie di vincoli ricognitivi e conformativi, ha subito recenti aggiornamenti, che tra l'altro ne hanno impedito l'approvazione definitiva in Consiglio anche in funzione della modificazione di alcuni articoli della LUR n.19. E' opportuno appurare la presenza di ambiti di interferenza con eventuali misure di salvaguardia operanti. Vedi link: <a href="http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/versioni_atti/PPA10/Provvedimento%20Licenziato.pdf">http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/versioni_atti/PPA10/Provvedimento%20Licenziato.pdf</a></p>	RA - § 6.2.1	<p>ACCOLTA: la vincolistica paesaggistica e le relative norme tecniche di attuazione riportate sono state allineate cn quanto previsto dal nuovo testo licenziato del QTRP.</p>
DVA MATTM	U.0013437 del 18/05/2016	p.1	<p>Nell'ottica della Direttiva Habitat non è coerente stabilire a priori un buffer (500,00 ml.) in quanto le interferenze indirette devono essere valutate sulla base del loro livello più o meno importante di disturbo, che può corrispondere ad una distanza minore o maggiore del buffer considerato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È più coerente dichiarare che sarà svolta la fase di screening (fase I) all'interno della procedura di VInCA;</li> <li>- È più corretto dichiarare che, a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza appropriata (fase II della VInCA);</li> <li>- Nello screening di VInCA (fase I) specifico dell'impianto, occorre non lasciare indefiniti gli aspetti di probabilità, ma accertare con certezza il livello di interferenza, altrimenti occorrerebbe proseguire con una VInCA appropriata (fase II);</li> <li>- In considerazione di frequenti adozioni di terminologie inesatte che conducono ad osservazioni da parte della CE (del tipo: si ritiene di non dovere svolgere la Valutazione di Incidenza, senza precisare che è stato svolto lo screening), non è superfluo precisare che nelle dichiarazioni finali occorre dichiarare che è stato svolto lo screening di VInCA (fase I) dalle cui conclusioni non è emersa alcuna incidenza significativa negativa nei confronti di habitat e specie, per cui si ritiene di non procedere alla fase II, riguardante la Valutazione di Incidenza appropriata.</li> </ul>	RA - § 6.4.10	<p>ACCOLTA: Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II).</p> <p>Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS.</p> <p>A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario in ogni caso effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati.</p>
DVA MATTM	U.0013437 del 18/05/2016	p.1 (integrazione Oss.n.48)	<p>Commenti riferiti all'impianto di Reggio Calabria (Sambatello) a servizio dell'ATO 5 (Osservazione n. 48)</p> <p>L'impianto di Sambatello risulterebbe antecedente alla individuazione del sito Natura 2000 (novembre 2005) da parte regionale; per cui non rientrerebbe nei divieti assoluti di realizzazione o di pianificazione regionale di tali impianti;</p> <p>Gli interventi previsti prevederebbero modifiche (sostituzioni, eliminazioni, trasformazioni, rotazione degli impianti esistenti, forse dovuta al rischio idraulico accennato nella osservazione n. 42 del MATTM) che, nell'ambito del rispetto del D.M. 17 ottobre 2007 non debbono risultare come categoria di nuovi impianti; le modifiche proposte devono essere opportunamente e validamente motivate anche ai fini di un vantaggio positivo nei confronti delle peculiarità ambientali e devono interessare esclusivamente l'attuale sedime dell'impianto;</p> <p>Dalla verifica svolta sul Portale Cartografico Nazionale si conferma che il sedime dell'impianto è parzialmente incluso nella ZPS medesima.</p>	RA - § 8.3 Scheda 8.6, § 10.3.1	<p>Nel paragrafo 10.3.1 si è riportata una analisi costi benefici ambientali eseguita sulle previsioni progettuali del nuovo ecodiretto di Reggio Calabria da parte del progettista ha messo in evidenza ricadute ambientali e socio-economiche vantaggiose nella non delocalizzazione piuttosto che in una nuova localizzazione ("BENEFICI AMBIENTALI E SOCIO ECONOMICI ATTESI CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO").</p>

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0013437 del 18/05/2016	pp.1-2 (integrazione Oss.n.48)	Considerazioni sulla VInCA specifica: - Occorre considerare gli habitat e le specie elencati nella SCHEDA NATURA 2000 del sito ZPS IT9350300 "Costa Viola", di superficie 29.425,00 Ha. DELLA QUALE IL 37% = 10.887,00 Ha. è a mare; - In particolare sono presenti numerosi habitat, dei quali tre prioritari, per i quali va svolta una verifica di campo sulla loro presenza nel sedime e nelle aree di cantiere che saranno utilizzate per i lavori e le successive attività; - pur essendo probabilmente non presenti e non interferiti, ne deve comunque risultare l'analisi svolta e le relative conclusioni; - nel rispetto del D.M. Criteri Minimi, dallo screening di VInCA deve risultare l'assenza di ampliamento della superficie interessata dagli impianti, fatte salve eventuali discariche per inerti; - nel caso in cui, nonostante i limiti di cui sopra, si verifichi una probabilità di incidenza nelle conclusioni della fase di screening, occorre rispettare le successive fasi procedurali della Valutazione di Incidenza appropriata, previste dall'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE e dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss. mm. e ii.;	RA § 6.2.2, § 5.1.4, §8.3, Scheda 8.6, § 10.3.1 All.1 al RA "SInCA", § 6.4	Nei paragrafo 6.2.2 del RA sono state realizzate delle immagini dedicate alle piattaforme pubbliche di trattamento previste per il loro riefficientamento e discussi nella tabella di verifica dell'insistenza del vincolo delle aree soggette a tutela ambientale. Fermo restando che gli SInCA delle opere che saranno redatte e fornite dal progettista delle opere a questo livello di pianificazione emerge che sia nei casi di nuova occupazione di suolo, sia di variazione sostanziale delle performance quantitative e qualitative degli impianti esistenti non si può escludere una interferenza con gli habitat esistenti sia di tipo diretto che indiretto. I criteri localizzativi definiti nell'ambito del PRGR, tuttavia garantiscono la minimizzazione di potenziali impatti negativi sulla componente biodiversità, dato che prevedono la tutela integrale delle aree più sensibili in termini di biodiversità e habitat di particolare pregio ed interesse ambientale. Per quelli esistenti, come Sambatello che ricade parzialmente nella ZPS Costa Viola (l'impianto è antecedente alla perimetrazione della ZPS) il progettista ha fornito un'analisi costi benefici ambientali suffragando che la tipologia di impianto e le misure mitigative che verranno predisposte non arrecheranno interferenza con eventuali habit e specie prioritari che dovrà verificare in campo fornendo una integrazione lo SInCA presentato. Stesso discorso vale per l'impianto di Siderno che ad oggi il livello di progettazione consegnato è preliminare. È demandato al progettista in sede di progettazione definitiva valutare all'interno dello SInCA l'eventuale interferenza con gli habitat e le specie prioritarie del SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo. Inoltre, nel RA al § 5.1.4 si è riportata una sintesi delle considerazioni conclusive dello Studio di Incidenza Ambientale (All.1 al RA) del Piano. Nell'Allegato 1 al RA al §6.4 sono state inserite le indicazioni preliminari che ogni progetto, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della biodiversità, deve considerare. È demandato al progettista redigere, per i livelli successivi di progettazione, gli Studi di Incidenza Ambientale e verificare che non vi siano interferenze negative con gli habitat e le specie prioritarie.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	1)	Solo da una lettura approfondita del Piano si evince che il periodo di attuazione del piano va dal 2016 al 2022, pertanto in perfetta coerenza con la previsione normativa che prevede che i piani siano aggiornati almeno ogni sei anni. Si ritiene quindi opportuno per maggiore chiarezza, che tale obiettivo temporale sia maggiormente evidenziato, ad esempio indicandolo nell'indice e attraverso l'uso di tabelle che indichino i flussi di previsione sulla produzione di rifiuti, sui diversi obiettivi intermedi e finali da raggiungere, nelle tabelle grafici relativi allo sviluppo della capacità impiantistica, etc, il tutto riferito all'arco temporale 2016 - 2022.	Parte II - Capitolo 9; Capitolo 10	Nei Capitoli 9 e 10 della PARTE II è stato indicato chiaramente il periodo della pianificazione, ossia 2017-2022
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	2)	La normativa di riferimento non risulta essere aggiornata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si segnala ad esempio: a) per quanto riguarda i RAEE la normativa più recente è la direttiva 2012/19/ EU (recepita dal D.Lgs 49/2014) e non la 2002/96/CE come riportato dal piano; b) in relazione alla normativa RoHS, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva vigente è la 2011/65/CE, recepita con D.Lgs. n. 27 del 14/03/2014 e successive modifiche dei suoi allegati; c) non si sono riscontrati riferimenti relativi alla direttiva 2010/75/ L I F relativa alla emissione industriale, di cui trova attuazione con il D.Lgs n. 46 del 4/3/2014. Tale decreto legislativo abroga il D.Lgs n. 133 dell'1/5/2005 che recepiva la direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti; d) inoltre, nella stesura definitiva del piano, si dovrà tenere conto anche dei decreti previsti dal comma 1 e 2 dell'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge n. 164 dell'11 novembre 2014. A tal proposito si rammenta che, il decreto di cui al comma 1 per gli "inceneritori" è attualmente sottoposto a giudizio preventivo dalla Corte costituzionale. Su tale norma, si precisa che la legge Calabria non ha opposto osservazioni in merito. Infine, anche il decreto di cui al comma 2, relativo al "compostaggio" è in corso di pubblicazione.	Parte I - Capitolo 3	ACCOLTA: il quadro normativo di cui al Cap.3 della PARTE I, è stato integrato
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	3)	Il piano in visione, risulta mancante del Piano delle bonifiche, che ai sensi dell'articolo 199 c. 6 del D. Lgs 152/2006, costituisce parte integrante del Piano di Gestione dei rifiuti. Il piano stesso si avvia a integrare tale parte che risulta essere essenziale ai fini della pianificazione futura.	Parte III - Capitolo 26	È stato predisposto il Capitolo 26, specifico sul Piano delle bonifiche
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	4)	L'analisi dei dati sullo stato attuale della gestione dei rifiuti e sulla capacità impiantistica regionale risulta essere poco dettagliata. Infatti, dal Piano emerge che l'attuale capacità complessiva dell'impiantistica regionale risulta molto carente, anche perché non è ben chiara la quantità e tipologia di rifiuti gestita da impianti privati e/o da impianti fuori regione. Sarebbe opportuno, nella versione definitiva del Piano, dettagliare in modo più appropriato la domanda di trattamento e smaltimento, evidenziando i quantitativi di rifiuti da gestire per categoria; la capacità attuale di trattamento da parte di ciascuno degli impianti regionali pubblici, di quelli privati e di quelli fuori regione a cui si fa ricorso per compensare il deficit regionale. Bisogna quindi che il bilancio di massa sia esplicitato in modo chiaro per potere valutare l'efficacia del piano stesso.	Parte II - Capitolo 13 (Fig.13-4)	Nella PARTE I del Piano, al Cap.8, è riportata la gestione attuale (ultimi dati ufficiali disponibili, relativi al 2014), mentre nel Capitolo 13, relativo agli ecodistretti, è riportato in Figura 13.4 lo schema di funzionamento degli ecodistretti; al Capitolo 14 sono riportate le tabelle relative alle quantità future da trattare negli ecodistretti, differenziate per RUr, RDsecco e RDumido (tabelle da 14.2 a 14.13)
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	5)	La definizione dell'obiettivo "zero discarica" appare incoerente e fuorviante. Infatti seppure sia specificata l'eccezionalità al ricorso alla discarica, poiché si intende "destinare a discarica solo come opzione residuale", si ravvisa nella lettura del testo, la volontà di costruire 5 nuovi discariche, oltre le 3 preesistenti.	Parte II - Capitoli 13, 14 e 17	Nei Capitoli 13 e 14 sono indicati i casi di avvio a discarica: le frazioni merceologiche suscettibili di recupero/riciclo non devono più essere avviate a combustione o a discarica, a meno di quegli scarti di lavorazione che non possono essere recuperati in forma di materia (avviati a termovalorizzazione), ovvero in alcun tipo di forma (avviati a smaltimento). È infatti ammesso il conferimento/smaltimento in discarica esclusivamente per le frazioni non riciclabili e non combustibili... ... nel 2020, la frazione degli scarti di lavorazione non riciclabile e non combustibile prevista sarà pari a circa 100.000 t/anno e sarà avviata ad una delle discariche di servizio previste dalla presente pianificazione. Inoltre, nel Cap.17, è definito l'obiettivo "zero discariche", come teorico, e consistente nella graduale riduzione del ricorso alla discarica.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	6)	Dalla lettura del piano, si evince tuttavia la forte volontà di ridurre notevolmente la destinazione attuale dei rifiuti, ponendosi un obiettivo di conferimento in discarica inferiore al 20%, in forte controtendenza con il presente, basti pensare che solo nel 2014 circa il 72% di rifiuti in Calabria è finito in discarica.	Parte II - Capitolo 17	Non sembra un'osservazione, ma conferma quanto asserito dal Piano e indicato al Capitolo 17.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	7)	Mancano inoltre analisi dettagliate relative ai costi di gestione futura e del fabbisogno di investimento, necessari sia per incrementare e raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati sia per la costruzione dei nuovi impianti previsti e il revamping di quelli esistenti, necessari al trattamento dei rifiuti.	Parte II - Capitolo 18	È stato predisposto uno specifico paragrafo (il 18,29 sull'analisi dei costi del sistema integrato di gestione dei RU; il fabbisogno di investimenti, presente al § 18.1, ed è stato adeguato alla presente versione del Piano
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	8)	I dati di partenza per lo sviluppo delle analisi risultano un po' carenti, e si fa spesso ricorso a dati nazionali per la stima di alcuni elementi ad esempio relativamente alla raccolta differenziata, le stime delle quantità di rifiuti differenziati per categoria merceologica sono desunti facendo ricorso alle medie percentuali raggiunte da altre regioni a livello nazionale. Sarebbe quindi opportuno verificare da parte della Regione la disponibilità di tali valori, evitando l'uso di stime. Ad ogni buon conto è auspicabile, per il futuro, migliorare il sistema di raccolta e monitoraggio di tali dati, al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.	Parte I - Capitolo 7	La Parte I, al Cap.7 già contiene tutti i dati relativi alla RD nella Regione Calabria.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	9)	Per quanto riguarda, infine, la gestione dei rifiuti speciali (parte terza del piano), viene specificato che i dati utilizzati si riferiscono a consuntivi riferiti al 2013 e che gli stessi saranno aggiornati con dati più recenti qualora disponibili, nella versione definitiva del piano, tale scelta risulta pienamente condivisibile ed auspicabile. Dalla lettura della parte terza del piano, tuttavia emerge che in merito ai rifiuti speciali manca una vera e propria pianificazione. Il piano rifiuti speciali si limita ad una mera elencazione delle diverse tipologie di rifiuti speciali, riportando la normativa specifica di riferimento e i dati consuntivi relativi ai flussi di rifiuti speciali per singola categoria dal 2006 al 2013. Mancano quindi del tutto, gli elementi di pianificazione con riferimenti ai possibili flussi futuri di rifiuti speciali e agli impianti attualmente dedicati alla gestione di tali rifiuti e al loro sviluppo futuro.	Parte III - Capitolo 23.5 Parte III - Capitolo 24.1 Parte III - Capitolo 24.4 Parte III - Capitolo 24.5	Come sottolineato al § 23.5, la pianificazione della gestione dei rifiuti speciali assume, rispetto alla pianificazione dei rifiuti urbani, un carattere meno stringente e vincolante in considerazione del fatto che la responsabilità della corretta gestione è in capo innanzitutto ai produttori (in ottemperanza al principio "chi inquina paga") e che i rifiuti speciali, a differenza degli urbani sono gestiti a libero mercato. Infatti le aziende, possono scegliere di rivolgersi per lo smaltimento/recupero all'operatore che meglio risponde alle loro esigenze. Ciò nonostante, le politiche pianificatorie devono fornire indirizzi affinché siano perseguiti obiettivi di tutela ambientale, risparmio di risorse ed ottimizzazione tecnica (come si evince nei capitoli indicati). In considerazione che il libero mercato condiziona e rende di difficile previsione la stima dei flussi futuri di RS, al § 23.5 è stata trattata in rapporto alle attuali quantità autorizzate in Regione.
DGRIN MATTM	Prot.0005407 del 13/04/2016	10)	Inoltre non è evidenziato in alcun modo se per tali categorie di rifiuti, la regione è autosufficiente o meno, se per il loro trattamento si utilizzano impianti regionali o si fa ricorso a impianti privati o addirittura se il trattamento avviene fuori regione, etc. Pertanto si ritiene opportuno che la parte relativa ai rifiuti speciali, sia approfondita ed integrata per le carenze segnalate.	PARTE III - Capitolo 23.1 PARTE III - Capitolo 23.4 PARTE III - Capitolo 23.5 PARTE III - Capitolo 24.1 PARTE III - Capitolo 24.2 PARTE III - Capitolo 24.4 PARTE III - Capitolo 24.5 PARTE III - Capitolo 24.7 PARTE III - Capitolo 24.9	Si segnala che le attività di Recupero/Smaltimento in Regione, vengono svolte interamente attraverso impianti privati e che i rifiuti speciali, a differenza degli urbani sono gestiti a libero mercato, pertanto non sono soggetti a vincoli territoriali, ma sono gestiti secondo un principio di specializzazione. Infatti possono prendere vie che li portano lontano dal luogo di effettiva produzione, verso altre Province, altre Regioni o addirittura all'estero. Le quantità autorizzate agli impianti privati regionali, tra operazioni di recupero e smaltimento, superano i 4.000.000 di tonnellate annue, interessando la quasi totalità delle tipologie di rifiuto prodotte nei diversi ambiti della Regione. Dall'analisi delle dichiarazioni MUD si evince che nell'arco temporale analizzato (2009 - 2013) i flussi d'importazione sono sempre stati superiori a quelli di esportazione e che per lo stesso arco temporale il saldo medio import/export è costituito da un flusso complessivo di importazione netta superiore alle 420.000 t/anno (Import - Export). Tali dati sono indicativi anche per evidenziare l'autosufficienza regionale nella gestione dei RS e sono riportati più in dettaglio nei capitoli indicati.



Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.3	Nello stesso capitolo si legge i n ol tre: "la Regione Calabria modifica completamente l'approccio alla gestione dei rifiuti, passando da una precedente strategia impiantistica che si basava sul trattamento meccanico biologico dei RUr , quindi sulla contestuale produzione di combustibile (CSS), ad una strategia che si basa esclusivamente sul recupero/ riciclo, ("zero discariche ") abbandonando del tutto la tradizionale concezione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, che prevede in primis la produzione di CSS". Allora perché nel Piano gli impianti di Crotona (da verificare) e Gioia Tauro prevedono produzione di CSS?	Parte II - Capitolo 13; Capitolo 14, Fig.14-1	Tutti gli ecodistretti prevedono produzione di CSS, ma come scarti del trattamento delle linee di recupero REMAT, nelle quantità indicate in Figura 14.1.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	pp.3-4	14 La nuova offerta impiantistica regionale Si ritrova: "Il recupero energetico è quindi relegato alle sole frazioni non riciclabili altrimenti destinate allo smaltimento in discarica, nel pieno rispetto della gerarchia stabilita dalla più volte citata direttiva 2008/198/CE. All'uopo è prevista la possibilità di recupero energetico da combustibili derivati dagli scarti di processo non riciclabili provenienti dal sistema impiantistico regionale, con PCI compreso tra 9 MJ/kg e 18 MJ/kg, presso l'impianto esistente di Gioia Tauro. Si stima un'abbisogno pari a 112.000 t/anno, grazie alle 160.000 t/anno di Combustibile Solido Secondo prodotto, ridotte di una quantità stimata del 30% circa fuori specifica, da destinare a smaltimento. Pertanto, la quantità da destinare a recupero energetico sarà trattata nell'impianto di Gioia Tauro, che ha una capacità pari a circa 150.000 t/anno. "Nei rapporti preliminari ambientale anche Crotona è destinato alla produzione di CSS, quale dei due documenti bisogna considerare valido? Che tipo di trattamento è previsto per l'impianto di Crotona?	Parte II - Capitolo 14, Fig.14-1	Tutti gli ecodistretti prevedono produzione di CSS, ma come scarti del trattamento delle linee di recupero REMAT, nelle quantità indicate in Figura 14.1. Nell'impianto di Crotona sono previste le seguenti linee di trattamento: 1. Linea REMAT di recupero delle frazioni riciclabili contenute nei RU indifferenziati; 2. Linea REMAT per la gestione del multimateriale da raccolta differenziata; 3. Linea di valorizzazione degli imballaggi cellulose operante in convenzione con i Comuni e con COMIECO; 4. Linea di valorizzazione del legno da RD, convenzionata con RILEGNO; 5. Piattaforma di gestione del vetro; 6. Linea di trattamento anaerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di biogas e upgrading a biometano, e produzione di un ammendante compostato misto di qualità.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	Nell'esporre la nuova configurazione impiantistica, così come anticipata nella prima parte del documento, si trovano delle differenze rispetto a quanto proposto nei rapporti preliminari ambientale. Oltre alle differenze impiantistiche citate precedentemente, vi sono anche una serie di inesattezze: la biostabilizzazione nella Relazione preliminare parzialmente viene riportata come "Linea compostaggio anaerobico semy-dry", così come la gestione anaerobica viene definita "Linea compostaggio anaerobico wet".	Parte II - Capitolo 14; RA § 8.3	Le linee di processo dei nuovi ecodistretti sono indicate nella Parte II del Piano al Cap.14 e nel § 8.3 del RA
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	in tabella 14-1 si descrive la situazione in ATO 3/4 - Lamezia, l'ATO di riferimento è tuttavia il 2/4. Inoltre, nella tabella 14-1, nella sezione "caratteristiche minime" per l'ATO 1 - prov. CS, manca la voce "linea doppia compostaggio anaerobico wet".		La pianificazione inizialmente prevista è stata modificata inserendo un nuovo ecodistretto a servizio dell'ATO di Vibo Valentia, pertanto ATO 2 e ATO 4 sono indipendenti
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	Nelle tabelle 14-1 ... 14-4 vengono elencate le caratteristiche operative delle nuove piattaforme regionali nei diversi scenari di piano. Non è tuttavia chiaro come siano state stimate le produzioni dei diversi impianti nelle condizioni nominali e massime, bisognerebbe avere maggiori informazioni a riguardo. In ogni caso, passando dal carico nominale a quello massimo, la capacità di trattamento dei diversi impianti aumenta, ricevendo maggiori quantità di rifiuti indifferenziato e secco, mentre l'organico rimane costante.		La pianificazione inizialmente prevista è stata modificata, non considerando più il carico nominale e massimo, ma soltanto la capacità di trattamento degli impianti
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.4	A questo punto, avendo stimato il fabbisogno richiesto (vedi osservazioni in 12.11 e 13) ed essendo nota la capacità impiantistica nelle diverse condizioni di carico, è possibile valutare l'analisi della copertura offerta/fabbisogni per ciascuna ATO (tabelle 14-5 ... 14-9). A tal proposito, bisogna evidenziare che il fabbisogno è quello riportato nel capitolo 13, non quello calcolato in 12.11, sarebbe opportuno capire come mai i dati sono differenti e quali considerazioni tutti gli effetti.	Parte II - Capitolo 14, Tab. da 14-2 a 14-13	I dati relativi al fabbisogno sono stati corretti e inseriti in tab.13.1, calcolandoli a partire dagli obiettivi minimi di RD riportati nelle tab. da 12.8 a 12.13. Quindi, è stata riportata l'analisi della copertura offerta/fabbisogno, ATO per ATO e regionale, nelle tab. da 14.2 a 14.13.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.5	E' bene specificare che, rispetto al Piano Preliminare del 22 Ottobre 2015, finalmente vengono date indicazioni sul trattamento della frazione organica. In particolare, per alcuni impianti (Reggio Calabria e Cosenza), si parla apertamente di digestione anaerobica per la produzione di energia e compost di qualità. Tuttavia, nel documento analizzato, per energia si intende energia elettrica e non biometano, ciò risulta improponibile visti gli attuali scenari di sviluppo di questa risorsa energetica. Non ha senso produrre biogas da un processo di digestione anaerobica per poi bruciarlo tale risorsa all'interno di un cogeneratore producendo energia elettrica (autoconsumandone solo una piccola parte) ed energia termica (spesso disperdendola in ambiente). Il biogas, attraverso un processo di upgrading può essere depurato ottenendo metano puro, che attualmente si porta, da immettere in rete o destinare all'autotrazione, recuperando e valorizzando allo stesso tempo la CO2 presente. Il metano prodotto da tali impianti potrebbe essere utilizzato in piegato sul territorio per alimentare i mezzi pubblici ma anche quelli privati; stituisce non trovare tale applicazione sebbene nei paragrafi 3.8 - 4.1.5 del Rapporto preliminare a medio termine e nel paragrafo 5.5 della Relazione preliminare parzialmente si ritrova no elementi fortemente a favore della mobilità sostenibile. Ad eccezione degli impianti di Gioia Tauro e Crotona (questi ultimi da verificare), per i quali la bioessiccazione dei rifiuti può essere in parte giustificata in quanto il CSS che si produce viene impiegato per alimentare i termovalorizzatori attualmente presenti sul territorio, per gli impianti di Rossano, Siderno e Lamezia Terme il Piano prevede la biostabilizzazione dei rifiuti organici. Tale soluzione comporta tuttavia diverse problematiche, quali ad esempio la mancata valorizzazione del gas emesso dai rifiuti durante il processo, la produzione di compost fuori specifica e le inevitabili emissioni nocive ed odorigene. La sola biostabilizzazione non garantisce dunque il raggiungimento degli obiettivi proposti dal Piano. Sarebbe opportuno integrare tale soluzione attraverso specifici impianti pubblici/privati in grado di valorizzare la frazione organica conferita generando energia rinnovabile. Esistono infatti sistemi integrati e tecnologicamente avanzati in grado di trattare la frazione organica contenuta all'interno dei rifiuti solidi urbani e di produrre, attraverso un processo di digestione anaerobica ad alta efficienza, non solo biogas/biometano ma anche altri output desiderati, quali ad esempio compost di qualità e CO2 pura, il tutto nel pieno rispetto dei vincoli ambientali (essendo un processo privo di emissioni nocive ed odorigene).	Parte II - Capitolo 14	Tutti gli impianti pubblici prevedono una linea di digestione anaerobica dei rifiuti organici, con produzione di biogas, a meno del TMB di Gioia Tauro, che subirà un intervento di riefficientamento senza modifiche delle linee di processo.
UNIVERSITA' CALABRIA	Prot.10956/2016	p.5	Si richiedono chiarezze circa l'offerta impiantistica presentata dal Piano. Si richiede di valutare quanto precedentemente proposto: integrare l'attuale offerta impiantistica attraverso specifici impianti pubblici/privati in grado di ottimizzare l'intera gestione rifiuti sul territorio. Si invita infine a verificare e rendere più espliciti i calcoli che hanno portato a determinare l'analisi della copertura offerta/fabbisogni nelle diverse ATO.	Parte II - Capitolo 14, Tab. da 14-2 a 14-13	
COMUNE DI CARAFFA	D.C.C.n.4 del 05/04/2016		proposte da inserire e ad integrazione: 1) che la presa d'atto dello schema di convenzione avvenga quale "atto dovuto", in quanto imposto dalla Regione Calabria; 2) che e qualora dall'attuazione della gestione associata per come imposta dall'Ente Regione, dovessero emergere situazioni peggiorative per quanto concerne il peso tributario (tariffa rifiuti) posto a carico dei cittadini, il Comune di Caraffa di CZ si riserva di intraprendere ogni e qualsiasi iniziativa a tutela e a salvaguardia degli stessi; 3) si richiede che nella V.A.S. inerente il Piano Rifiuti, si preveda la trasformazione dell'umido, utilizzando la lombricoltura e/o impianti a biogas.	2) Parte II - Capitolo 12, par.12-4	1) e 3) non di pertinenza del Piano; 2) è stato inserito un sottoparagrafo relativo alla lombricoltura
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Integrazione impatti su fauna, economia, turismo e popolazione	RA - capitolo 5 e § 8.3 e 8.4	integrati questi aspetti.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	L'impianto e la discarica della Mi.Ga. Srl hanno ricevuto l'AIA sulla base di una valutazione d'impatto ambientale che non ha considerato in modo appropriato i danni ambientali che l'utilizzo dell'impianto avrebbe arrecato all'ecosistema e all'economia della zona. Nell'utilizzo dell'impianto, infatti, sono stati riscontrati gravi effetti che hanno causato il deturpamento del paesaggio e dell'ecosistema, il degrado della qualità della vita degli abitanti dei paesi limitrofi e danni all'economia della zona. Pertanto il piano dovrebbe escludere in assoluto l'utilizzo dell'impianto/discarica della Mi.Ga. srl e di tutti gli impianti esistenti che presentano le stesse criticità.	Parte II - Capitolo 14	gli atti autorizzativi relativi agli impianti privati non sono di pertinenza del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Il piano prevede l'utilizzo di impianti di grosse dimensioni anche per il trattamento dell'umido. Come hanno dimostrato alcune esperienze positive è possibile dotare raggruppamenti di comuni di mini impianti riducendo l'impatto dell'impianto stesso e soprattutto l'impatto legato al trasporto. Si consiglia quindi di valutare, per la lavorazione dell'umido, l'inserimento della possibilità di finanziare piccoli impianti consortili.	Parte II - Capitolo 12 - Par. 12.4	si promuove il trattamento della FORSU con pratiche di compostaggio di comunità e di vermicoltura locale.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Il piano non incentiva la gestione pubblica e partecipata, che invece è la strada maestra per giungere all'obiettivo rifiuti zero.	Parte II - Capitolo 12 Par. 12.13	i corrispettivi CONAI potranno essere liquidati esclusivamente all'Ente Appaltante, in maniera tale da rendere trasparente allo stesso l'incidenza del sistema incentivante sul costo complessivo del servizio e la convenienza di effettuare una raccolta differenziata di tipo spinto. Per il servizio di raccolta differenziata delle frazioni biodegradabili, dovrà essere posta a base di appalto: la raccolta; il trasporto; la valorizzazione di detti flussi presso la piattaforma (pubblica o privata) più prossima al luogo della raccolta, in maniera tale che il Comune o l'Ente appaltante possa valutare immediatamente la differenza di costi tra la raccolta differenziata e lo smaltimento in discarica, compresa di ecotassa. In questo modo, la Regione potrà sovvenzionare quei Comuni che raggiungeranno gli obiettivi di raccolta differenziata nei termini temporali prefissati, finanziandoli per tale maggiore costo associato alla RD della frazione organica.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	p.1	Non è menzionata la necessità di fornire una costante informazione sui risultati del processo di monitoraggio alle popolazioni che vivono nei pressi degli impianti.	All.3 al RA	inserito nell'allegato al RA relativo alla proposta di misure di monitoraggio del Piano.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Nota del 21/04/2016	pp.1-2	Il piano non determina distanze minime adeguate da centri abitati, strade, ferrovie e corsi d'acqua. Non individua altitudini oltre le quali non è conveniente e quindi possibile autorizzare la realizzazione di un impianto. Non individua la tipologia di viabilità minima indispensabile per garantire un corretto flusso dei conferimenti e un rapido intervento dei mezzi di soccorso in caso di emergenze. Non individua l'impermeabilità minima del sottosuolo sul quale realizzare una discarica, né il grado di sismicità accettabile. I criteri che discriminano le aree nelle quali non è possibile realizzare impianti sono tutti derogabili. Crediamo invece che sia necessario stabilire criteri inderogabili, i cui limiti vadano ampliati nelle valutazioni dei singoli casi e non ridotti.	RA - § 6.4.8	riportate le fasce di rispetto nei confronti della popolazione.
COMUNE VIBO VALENTIA	Nota del 19/04/2016	1) 2) 3)	1) Il documento preliminare e il rapporto preliminare ambientale ai fini dell'avvio della procedura VAS, per quanto riguarda l'ATO 4 Vibo Valentia, non prevedono la realizzazione di alcun impianto di trattamento rifiuti. Per cui non vi possono essere valutazioni tecnico-ambientali da inviare a codesto Dipartimento; 2) Il suddetto documento prevede la realizzazione, nel territorio dell'ATO 4 Vibo Valentia, la realizzazione di una "discarica di servizio" di 200mila mc. A prescindere dalla considerazione che una discarica di servizio deve essere, per l'appunto, a servizio di un impianto di trattamento rifiuti (mentre, nel caso di specie, così non è) di tale discarica non è prevista la localizzazione. Pertanto nessuna osservazione sotto l'aspetto tecnico - ambientale può essere svolta; 3) L'art. 201, comma 5, lett. B) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recita: "In ogni ambito è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio". Sic rebus stantibus, Il documento preliminare e il rapporto preliminare ambientale ai fini dell'avvio della procedura VAS si pongono contra legem. Per cui, sotto questo aspetto, si invita codesto spett. Dipartimento ad attuare le determinazioni di conseguenza	Parte II - Capitolo 13	la pianificazione è stata rivista, considerando di realizzare un nuovo ecodistretto nell'ATO di Vibo Valentia, con un impianto di trattamento delle frazioni Rur, Rd secco e Rd umido e una discarica di servizio.



Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni preliminari e relative modalità di recepimento

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazione	Testo Osservazione	Recepimento	MODALITA' DI RECEPIMENTO
ZEROWASTE ITALY		p.1	Con la Delibera del Consiglio Federale, approvata nella seduta del 22/04/2015 (Doc. 49/15-Cf), il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dà vita alle Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle stesse procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA). Perché non tenere conto di questo nuovo ed importante strumento di tutela e garanzia della salute umana, certificato, tra l'altro, da un ente difondamentale supervisione nazionale qual è l'ISPRA?	Parte II - Capitolo 14	L'obbligatorietà del parere igienico sanitario sussiste unicamente nelle ipotesi contemplate dalla legge n. 231/12 e nel successivo regolamento attuativo di cui al D.M. Salute 24 aprile 2013, che costituiscono un punto fermo per quanto riguarda la definizione della centralità della VIAS e della metodologia da seguire, almeno per quanto riguarda l'AIA negli stabilimenti d'interesse strategico nazionale di dimensioni rilevanti. L'obbligatorietà della VIS è stata inserita nella legge "Sblocca Italia" con una modifica all' art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, con cui è stato inserito il comma 5 bis in cui si richiede lo svolgimento di una VIS, nell'ambito della VIA, in conformità a linee guida definite dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per determinati progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.
ZEROWASTE ITALY		p.1	Si richiedono scenari alternativi all'utilizzo del termovalorizzatore di Gioia Tauro.	Parte II - Capitolo 14	si evidenzia che ai sensi dell' art. 35 del cd. "Sblocca Italia" , attualmente sottoposto a VAS dopo essere passato con giudizio positivo dalla Conferenza Stato-Regioni, sono stati individuati sia gli impianti oggetto di ammodernamento sia quelli da costruire ex novo al fine di soddisfare la domanda all'interno dell'intero territorio nazionale.
ZEROWASTE ITALY		p.2	Si richiede la possibilità di puntare al massimo recupero di materia	Parte II - Capitolo 14 - Par. 14.1	E' del tutto evidente che tale piano e i relativi obiettivi potranno essere rivisti nel medio termine alla luce della nuova normativa eventualmente entrata in vigore. Infatti, il cosiddetto pacchetto "circular economy" è ancora nella fase di discussione presso il parlamento europeo e comunque si ricorda che i tempi di recepimento da parte degli stati membri è mediamente di due anni dall'approvazione della nuova direttiva. In ogni caso, proprio alla luce delle prospettive di economia circolare, i nuovi "Ecodistretti" previsti dal PRGR 2016-2022 sono in linea con la logica del massimo recupero di materia.
ZEROWASTE ITALY		p.2 - 5	Vengono espresse perplessità sull'utilità dei nuovi "ecodistretti" previsti dal PRGR	Parte II - Capitolo 13	gli "Ecodistretti" previsti dal PRGR 2016-2022 sono in linea con la logica del massimo recupero di materia.
ZEROWASTE ITALY		p.3	Si richiede la possibilità di trasformare gli attuali TMB in Fabbriche dei materiali al posto degli "ecodistretti" previsti dal PRGR	Parte II - Capitolo 13 e Capitolo 14	Nella logica del nuovo PRGR è previsto un netto cambio di tendenza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti che si allinea con l'idea delle Fabbriche dei materiali; nello specifico i futuri eco-distretti avranno caratteristiche tali da favorire il recupero dei RUR piuttosto che puntare alla produzione di CSS.
ZEROWASTE ITALY		p.5	Si danno indicazioni sulla possibilità di creare cooperative di giovani per raccolta di specifiche categorie di RU	Parte II - Capitolo 13	non pertinente
ZEROWASTE ITALY		p.6	Si richiede di escludere le tipologie di raccolta che non siano "porta a porta"	Parte II - Capitolo 12 - Par. 12.3	non di competenza regionale, per il potenziamento della raccolta differenziata si rimanda al documento "Linee guida regionali per il potenziamento della raccolta differenziata"
ZEROWASTE ITALY		pp.6-7	Produzione e riutilizzo metano e compost di qualità per ridurre RUB in discarica e emissioni	Parte II - Capitolo 15 - Par. 15.6	Non viene scartata alcuna ipotesi nel nuovo PRGR circa la possibilità di utilizzare la FORSU. cit. "con l'obiettivo di produrre un ammendante compostato di qualità e la produzione di biogas con la finalità di rendere energeticamente autosufficiente il sistema impiantistico."
ASP CROTONE	Prot.n.48186 del 06/05/2016	pp.1-2	Si richiede, a tutela della salute pubblica, la modifica del Piano Regionale Rifiuti, e l'idonea delocalizzazione dell'impianto di selezione RSU e valorizzazione RD di loc. "Zigari - Ponticelli" - Crotona	Parte II - Capitolo 13 RA § 3.7.3, § 8.3 Scheda 8.2	"il nuovo impianto di Crotona sarà delocalizzato, in quanto attualmente ubicato a ridosso di un'area residenziale a vocazione turistica